

### Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 19668	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

### Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	<input checked="" type="checkbox"/> Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

### Esito

<input checked="" type="checkbox"/> Assoluzione				
Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	Penal sia detentiva che pecuniaria	Penal non specificata
<b>Concorso di colpa del soggetto leso:</b>				
<b>Risarcimento alla costituita parte civile:</b>				
Altro:				
Quantum: no				
<b>Gradi precedenti</b>				
1°Grado: Il Giudice di Pace di Rovereto in data 2 ottobre 2009 assolveva				
2°Grado: Il Tribunale di Rovereto, in grado di appello, confermava l'assoluzione in data 1 aprile 2010				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

### Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
<b>Tipo di evento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale		Mancata tutela	
<b>Tipo di infortunio:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni		Morte	

### Fattispecie

cadeva rovinosamente a terra una volta giunta a ridosso delle porte automatiche dell'entrata del supermercato a causa della scivolosità provocata dalla presenza di neve.

### Soggetto leso

Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	<input checked="" type="checkbox"/> Altro: cliente
Ulteriori soggetti lesi: no				

### Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	Fabbrica	Ufficio	<input checked="" type="checkbox"/> Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

### Principio di diritto

L'imputata era dirigente responsabile della sicurezza; su di lei, perciò, incombevano gli obblighi di approntare idonee misure di prevenzione atte ad evitare eventi lesivi nei confronti sia dei lavoratori, che in quel sito operavano, sia dei terzi che a quell'esercizio commerciale accedevano. La posizione di garanzia che alla B. faceva capo non poteva non imporre alla stessa di attivarsi, con opportune disposizioni, per l'adozione di quelle prescrizioni antinfortunistiche, che andavano comunque assicurate, con doveroso accertamento che quelle disposizioni venivano eseguite e che le misure antinfortunistiche venivano effettivamente poste in essere.

### Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile		
Annullamento:	senza rinvio	con rinvio	<input checked="" type="checkbox"/> con rinvio ai soli fini civili
<b>Dispositivo:</b> Annulla la sentenza impugnata ai fini civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda anche il regolamento delle spese tra le parti per questo giudizio.			

## Note

Il giudice civile dovrà determinae l'entità del risarcimento

***I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.***